

» Veneto LR 18/10/1996 n. 32**Art. 6**

Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e A.R.P.A.V. ⁽³⁾.

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'A.R.P.A.V., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.V., secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

4. [I consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, si avvalgono dell'A.R.P.A.V., secondo modalità stabilite da apposite convenzioni] ⁽⁴⁾.

5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l'A.R.P.A.V. è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. L'A.R.P.A.V. può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.

7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'A.R.P.A.V. di servizio tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'A.R.P.A.V., nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

9. L'ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico - scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico - scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell'acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2004, n. 4123 e la Delib.G.R. 17 luglio 2007, n. 2169.

(4) Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, lettera d), L.R. 8 maggio 2009, n. 12 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del medesimo articolo).

(5) Comma così sostituito dall'art. 21, L.R. 13 settembre 2001, n. 27. Il testo originario era così formulato: «9. L'A.R.P.A.V. può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale.».

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer
Italia S.r.l.